



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città metropolitana di Bologna
Servizio Affari Generali, Innovazione e Controlli
segreteria@comune.valsamoggia.bo.it
051/836403 – 051/836446



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI VALSAMOGGIA
Città' Metropolitana di Bologna

**PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
PRESSO LA MUNICIPALITA' DI CASTELLO DI SERRAVALLE
PER LA REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO**

CUP B48H22000000006

*finanziato con Fondi PNRR - Missione 4 "Istruzione e Ricerca" Componente 1 - Inv.1.1
NextGenerationEU*

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

La proprietà': **COMUNE DI VALSAMOGGIA**
Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1

*Responsabile Unico
del Procedimento:* **Geom. STEFANO CREMONINI**
Bazzano (BO), Piazza Garibaldi 1

Progetto e Direzione Lavori: **Ing. ROBERTO BALLANDI**
Zola Predosa (BO), via Salgari 10

Collaboratori: - *Sviluppo del Progetto:* **Ing. Simona Ballandi**

- *Progetto e assistenza esecutiva Impianti meccanici:*
Per. Ind. Riccardo Cervelier

- *Progetto e assistenza esecutiva Impianti elettrici e*

speciali: **Ing. Luca Nanni**

- *Coordinatore per la sicurezza del cantiere:*
Geom. Paolo Guastella

- *Progetto strutturale e assistenza esecutiva:*
Ing. Pietro Bassi

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Parte 3 - Disciplina amministrativa

Aprile 2023

INDICE

PARTE TERZA DISCIPLINA AMMINISTRATIVA

- Art. 1 - Oggetto dell'Appalto**
- Art. 2 - Ammontare dell'appalto - Gruppi di lavorazioni omogenee**
- Art. 3 - Descrizione dei lavori**
- Art. 4 – Descrizione dettagliata delle opere**
- Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali**
- Art. 6 - Lavori da contabilizzare a misura ed in economia**
- Art. 7 - Lavori a corpo**
- Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori**
- Art. 9 – Garanzie**
- Art. 10 - Norme regolatrici dell'appalto**
- Art. 11 - Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'appaltatore**
- Art. 12 - Disciplina del subappalto**
- Art. 13 - Consegna dei lavori - Sospensione dei lavori**
- Art. 14 - Programma di esecuzione dei lavori - Programma relativo all'applicazione di eventuale piano di qualità**
- Art. 15 - Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore**
- Art. 16 - Strutture e impianti e conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali**
- Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**
- Art. 18 - Campionature e prove tecniche**
- Art. 19 - Assicurazioni**
- Art. 20 - Anticipazione**
- Art. 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori**
- Art. 22 - Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura**
- Art. 23 - Tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori –Penali**
- Art. 24 - Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione - CRE – Certificato di Collaudo**
- Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi**
- Art. 26 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**
- Art. 27 - Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico**
- Art. 28 - Definizione del contenzioso**
- Art. 29 - Spese contrattuali - Oneri fiscali**
- Art. 30 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto**
- Art. 31 - Documenti che fanno parte del Contratto**
- Art. 32 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore**
- Art. 33 - Modifiche, Variazione e Varianti contrattuali**
- Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali**
- Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**
- Art. 36 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**
- Art. 37 - Criteri minimi ambientali**

PARTE TERZA**Art. 1 - Oggetto dell'Appalto**

L'appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture complementari necessarie per l'esecuzione dell'intervento di Ampliamento della scuola dell'infanzia presso la Municipalità di Castello di Serravalle per la realizzazione di un Asilo nido **CUP B48H22000000006** MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU.

Le opere in appalto saranno eseguite a perfetta regola d'arte, saranno finite in ogni parte e dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l'Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza.

Le aree oggetto dell'appalto sono indicate nelle documentazioni e negli elaborati di progetto.

Fanno inoltre parte dell'appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 – Misure generali di tutela – del D.Lgs. 81/2008 e dei documenti allegati.

Il progetto è stato redatto nel rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

Definizioni

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
- c) Capitolato generale: il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
- d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3;
- e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 37 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- h) DL: l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
- i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- l) SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell'articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
- m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- o) Costo del lavoro: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- q) Oneri di sicurezza: gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I. n.212 del 12 settembre 2014);
- r) CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto - Gruppi di lavorazioni omogenee

L'importo complessivo dei lavori, delle somministrazioni e delle forniture posto a base di gara, comprensivo del costo della manodopera, da pagarsi **a misura** secondo quanto di seguito indicato, ammonta complessivamente a **€342.927,64(Eurotrecentoquarantaduemilanovecentoventisette,64)**, di cui €13.553,86 (Eurotredicimilacinquecentocinquante,86) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, suddivisi come risulta dal seguente prospetto:

		Totale
A1 - Lavori a Misura	329.373,78€	
Totale A1 - Lavori soggetti a ribasso d'asta		329.373,78€
A2 - Oneri della sicurezza	13'553,86€	
Totale A2 - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		13'553,86€
Importo totale a base di Appalto		342.927,64€

La stima del costo della manodopera, individuata sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, è pari a €. 108.196,73.

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 106 del D.lgs. 50/2016, sono indicati nella tabella seguente:

CATEGORIE DEI LAVORI	€	%
Scavi e reinterri	1.790,18	0,005
Struttura portante in cca	52.317,27	0,159
Copertura in legno	70.758,09	0,215
Murature e pareti in cartongesso	27.541,16	0,084
Isolamento e impermeabilizzazioni	66.131,56	0,201
Vespai e massetti	26.962,08	0,082
Copertura e lattoneria	16.565,48	0,050
Impianto di riscaldamento a pavimento e termoregolazione	25.533,63	0,078
Impianto igienico sanitario - Reti di adduzione e scarico	10.954,75	0,033
Allacci elettrici	4.272,43	0,013
Impianto elettrico	12.655,79	0,038
Cavi	1.374,00	0,004
Rilevazione incendi	4.517,36	0,014
Assistenze agli impianti	8.000,00	0,024
TOTALE per lavori a misura	329.373,78	1,00

Per ciascuno dei gruppi viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della Stazione Appaltante di disporre le variazioni e addizioni, sia delle variazioni quantitative in più o in meno, che il Direttore dei Lavori può disporre, per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto sull'elenco prezzi unitari dall'aggiudicatario in fase di gara applicato all'importo dei lavori a base d'asta, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza non oggetto dell'offerta ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008.

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento sarà acquisito in fase di gara mentre il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento e' B48H22000000006.

Art. 3 - Descrizione dei lavori

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207, i lavori oggetto del presente appalto, dettagliatamente illustrati nelle relazioni e negli elaborati progettuali, per l'importo indicato al precedente art. 2, sono assimilabili alle categorie come esplicitate nel seguente quadro riepilogativo:

Designazione dei lavori e delle provviste	Ammontare dei lavori appaltati in €
Categoria prevalente OG1: "Edifici civili e industriali":	€ 270.065,82
Categoria OS28 : Impianti termici e di condizionamento	€ 36.488,38
Categoria OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 22.819,58
Totale dei lavori	€ 329.373,78
Costi della sicurezza	€ 13.553,86
TOTALE	€ 342.927,64

Il subappalto dei lavori è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Sono implicitamente comprese nell'importo dei lavori e nei prezzi di cui all'Elenco prezzi tutte le lavorazioni e le forniture accessorie necessarie per dare le opere eseguite a regola d'arte, funzionanti, protette, mantenibili ed agibili, anche se non sono dettagliatamente esplicitate nelle descrizioni del Capitolato e/o negli elaborati progettuali.

Art. 4 – Descrizione dettagliata delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto sono sommariamente descritte all'interno della "Parte Prima - Descrizione delle opere del Capitolato speciale di appalto" a cui si rimanda, salvo più precise indicazioni contenute negli ulteriori elaborati progettuali.

L'ubicazione, la forma, il numero, le principali caratteristiche e dimensioni delle opere sono indicate negli elaborati di progetto.

Le opere in appalto comprendono tutte le lavorazioni, mezzi d'opera, materiali, mano d'opera e quanto altro occorrente per dare completamente ultimati i lavori in appalto, a regola d'arte ed in ogni loro parte, in rispondenza piena e perfetta al progetto ed alle prescrizioni tecniche di seguito descritte.

L'Appaltatore deve eseguire tutte le lavorazioni previste dal progetto e descritte nel presente Capitolato e qualunque altra opera correlata prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

Si intende perciò fin d'ora che l'appaltatore è obbligato ad eseguire, senza per questo pretendere maggiori compensi, anche quelle opere che pur non descritte dettagliatamente negli elaborati e documenti contrattuali, risultassero indispensabili alla funzionalità dei lavori in appalto a giudizio della Direzione lavori.

Si ribadisce quindi che resta convenuto e stabilito contrattualmente che nei prezzi unitari dei lavori "a misura" si intendono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso dell'intervento e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini contrattuali.

L'appaltatore, nel formulare la propria offerta in base a calcoli di sua convenienza, ed a tutto suo rischio, deve tener conto, oltre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali rifiniture che fossero state omesse negli atti e nei documenti di appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali i lavori appaltati in ogni loro particolare e nel complesso.

L'appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato, nel Contratto e in tutti i documenti che del Contratto formano parte integrante hanno carattere di essenzialità.

L'appaltatore con la sottoscrizione degli atti contrattuali espressamente dichiara che di tutti gli oneri diretti ed indiretti previsti o non espressamente posti a suo carico, nessuno escluso od eccettuato, ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

Art. 5 - Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute nel Contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;*
- 2) Contratto di appalto;*
- 3) Capitolato generale di appalto;*
- 4) Capitolato speciale di appalto;*
- 5) elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto;*
- 6) descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei punti precedenti;*
- 7) offerta dell'impresa.*

E' comunque facoltà della Direzione Lavori dare ordine di prevalenza all'elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dalla stazione appaltante; l'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Lavori da contabilizzare a misura ed in economia

Il contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016, è stipulato "a misura".

Sono da contabilizzare a misura, con riferimento a quanto disposto dal comma 9 dell'art 43 del D.P.R. 207/2010, le lavorazioni per le quali non è stato possibile "individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità".

I lavori a misura sono aggregati nella tabella di cui all'art.6 - "Aggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee" del presente documento; per tali lavori, meglio precisati nel Computo metrico allegato agli elaborati di appalto, viene specificato l'importo lordo a base d'asta, ai fini sia della facoltà della stazione appaltante di disporre variazioni o addizioni sia variazioni quantitative che il Direttore dei lavori potrà disporre per risolvere aspetti di dettaglio, senza aumento dell'importo del contratto stipulato.

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dettati dall'art. 106 comma 12 D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 ed in base alle condizioni previste dal presente Capitolato speciale di appalto.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti e delle Concessioni.

Art. 7 - Lavori a corpo

Non è prevista l'esecuzione di lavorazioni contabilizzate a corpo.

Art. 8 - Sicurezza e salute dei lavoratori

La partecipazione alla procedura di gara impegna esplicitamente il Datore di Lavoro della ditta concorrente al rispetto di tutto quanto di seguito riportato, in particolare l'impresa aggiudicataria:

- *dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste nei contratti salariali previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria;*
- *è obbligata ad applicare il contratto nazionale di lavoro della categoria e di ogni altro accordo decentrato a livello territoriale ed aziendale, se migliorativo dei precedenti;*
- *si impegna a rispettare lo Statuto dei Lavoratori ed a risolvere eventuali controversie davanti al giudice del Lavoro previa conciliazione;*
- *si impegna, in caso di impresa cooperativa, a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci;*
- *gli obblighi di cui sopra vincolano l'impresa anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione della/e Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale;*
- *deve assicurare il rispetto di tutte le norme applicabili relative all'igiene, alla sicurezza dei propri e degli altrui lavoratori ed utenti ed alla tutela dell'ambiente, dotando il personale di idonea formazione, attrezzature e di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuali, atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla specifica attività lavorativa e verificare che gli stessi ne facciano uso corretto e regolare;*
- *si impegna e obbliga a mettere a disposizione dei propri lavoratori tutte le attrezzature di lavoro conformi alle direttive comunitarie di prodotto (marcatura CE ove applicabile) e, qualora le attrezzature siano costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza dell'Allegato V del D.Lgs. n.81/2008;*
- *l'Impresa aggiudicataria è obbligata a impiegare personale di fiducia, vincolato a mantenere un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto, in particolare nei riguardi dell'utenza e a osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente Capitolato nonché osservare il segreto professionale, in particolare:*
 - *il personale dell'impresa aggiudicataria dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, a tale proposito l'impresa dovrà trasmettere l'elenco nominativo del personale dipendente;*
 - *il personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione delle attività previste dal presente appalto, dovrà essere stato giudicato idoneo alla mansione da parte del Medico Competente dell'appaltatore, ovvero senza alcuna prescrizione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett.a) del D.Lgs. n. 81/2008;*
 - *il personale operante sulle parti elettriche degli impianti dovrà essere qualificato ai sensi della norma CEI 11-27/1, si richiede in generale la qualifica di PES (persona esperta) o di PEI (persona idonea, qualora si preveda di eseguire lavori di manutenzione con impianti sotto tensione);*
 - *il personale dell'impresa aggiudicataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti; inoltre dovrà essere formato ed informato dei propri doveri relativi al trattamento dei dati personali e sensibili secondo quanto disposto dal codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003);*
- *l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione e addestramento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008;*
- *l'impresa aggiudicataria sarà tenuta alla compilazione del modulo che l'Amministrazione provvederà a fornire, al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale, in conformità all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 ed attenersi alle disposizioni ed alle norme di buona prassi interne che saranno emanate dal responsabile di procedimento.*

L'Impresa si impegna a sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto; la sostituzione dovrà avvenire nel rispetto dell'art.7 della Legge n.300/1970, nonché delle norme contrattuali vigenti.

L'Amministrazione appaltante segnalerà all'impresa aggiudicataria comportamenti non conformi alla diligenza, alla prudenza ed alla perizia richiesti dal presente Capitolato.

Nei confronti della Impresa aggiudicataria, verrà posto in atto tutto quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alla gestione dei contratti di appalto; l'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità la risoluzione del contratto.

Art. 9 – Garanzie

Garanzia a corredo dell'offerta

Per la partecipazione alla procedura in oggetto **non viene richiesta**, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120 dell'11/09/2020, la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice dei contratti pubblici.

Cauzione definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione o fideiussione nella misura e nei modi previsti dall'art.103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dello stesso articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93, del D.Lgs. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art 235 comma 3, del D.P.R. 207/2010, la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sulla stessa garanzia la stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di esecuzione in danno, in conformità di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

Come disposto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. n.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 percento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 10 - Norme regolatrici dell'appalto

Per l'attuazione dei lavori oggetto di appalto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici e in particolare:

- Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145, chiamato "D.M. n. 145/00" come modificato dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 03/07/03 n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri";
- D.M. 12/03/04 n. ° 123 "Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative";
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 chiamato "D.Lgs. n. 81/2008" e ss.mm.ii.;
- D. L. 185/2008 e Legge di Conversione 28/01/2009 n°2 "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", per quanto concerne il DURC ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016;
- Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207 ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, dalle linee-guida ANAC e dai decreti del MIT attuativi;
- L. 12/07/2011 n. 106 di conversione del D.L70/2011 così detto "Decreto Sviluppo" ad esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
- Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici del 31/03/2011;
- D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", coordinato dalle disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. ° 56;
- Decreto 7 marzo, n. 49 Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
- Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- D.L. 31 maggio 2021, n. 77;
- "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con Decreto del 07/12/2021 della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021;

Le funzioni di "Responsabile del Procedimento" verranno svolte dal Geom. Stefano Cremonini ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016.

La composizione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori verrà comunicata all'appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 11 - Modalità di esecuzione - Responsabilità dell'appaltatore

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Appaltante, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del contratto assume sopra di sé la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in speciale modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.M. n. 145/00, l'Appaltatore, ove non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, deve eleggere domicilio presso gli uffici del comune dove sono eseguiti i lavori o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta presso lo stesso comune.

Nel Contratto d'appalto sono indicati luogo, ufficio e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori, nonché le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, come disposto dall'art. 3 dello stesso D.M. n. 145/00.

L'Appaltatore che non conduca personalmente il cantiere deve altresì conferire per atto pubblico mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di Contratto.

In ogni caso l'appaltatore o il suo rappresentante devono garantire la loro presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto, con facoltà dell'amministrazione di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 145/00.

Resta pertanto convenuto che l'Appaltante e tutto il personale da esso preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità per motivi inerenti all'esecuzione dell'appalto non rientranti nelle loro competenze e che devono, pertanto, essere rilevati dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di loro venire promossa.

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri precisati ai successivi articoli 14 e 15, con particolare riferimento:

- alla integrazione prima dell'inizio dei lavori del piano di sicurezza e di coordinamento fornito dall'Appaltante ed alla contestuale presentazione del piano operativo di sicurezza, opportunamente verificato e accettato dal C.S.E. e al relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 96, 97 e 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
- agli obblighi di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare attenzione alla lettera u), come modificato e integrato dalla Legge 13 Agosto 2010, n° 136;
- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo art.14;
- all'elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;
- alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche di cui al successivo art. 17;
- alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della viabilità d'accesso, in considerazione della natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni all'ambiente ed alle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere, delle quali ha attestato, in sede di gara, di avere preso conoscenza;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 12 - Disciplina del subappalto

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il Contratto d'appalto in oggetto non può essere ceduto, né può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del Contratto medesimo, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'operatore economico concorrente e' tenuto ad indicare in offerta le prestazioni che eventualmente intenda subappaltare, a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto.

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei limiti della quota prevista al comma 2 ed alle seguenti condizioni di cui ai commi 4 e 7:

- 1) è possibile, previa autorizzazione della stazione appaltante, affidare in subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla medesima gara purché questo sia in possesso dei requisiti art.80 e sia qualificato nella stessa categoria e che, nell'atto dell'offerta, sia stata indicata nelle intenzioni di subappalto;

- 2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- 3) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- 4) che l'Appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
- 5) che la verifica sulla sussistenza dei motivi di esclusione nei confronti dei subappaltatori è posta a carico della stazione appaltante, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di provvedere a sostituire i subappaltatori, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- 6) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni; al momento del deposito del contratto di subappalto, l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi d'esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016; il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (comma 7 art. 105 del D.Lgs. 50/2016).

In particolare, ove intenda avvalersi del subappalto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione:

- 7) deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto d'appalto; l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (comma 14 art. 105 del D.Lgs. 50/2016);
- 8) dal contratto di subappalto deve risultare che l'impresa subappaltatrice accetti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della L.136/2010 e ss.mm.ii.;
- 9) l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
- 10) sul cartello di cantiere devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici (comma 15 art. 105 D.Lgs. 50/2016);
- 11) l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario; il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. (comma 17 art. 105 del D.lgs.50/2016);
- 12) l'Appaltatore deve allegare alla copia autentica del Contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; l'Amministrazione provvede al rilascio dell'Autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi; trascorso tale termine l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà (comma 18 art. 105 del D.Lgs. 50/2016);
- 13) l'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi. E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme sul trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. L'appaltatore e i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di Sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori (comma 9 art. 105 del D.lgs. 50/2016);
- 14) l'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al precedente punto 9), lett. a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente nonché in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o

del subappaltatore o dei soggetti titolari del subappalto e cottimo impiegato nell'esecuzione del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 6 dell'art. 30 il Responsabile Unico del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (comma 1, art. 105 del D.Lgs. 50/2016).

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il Direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo.

E' obbligo dell'appaltatore di comunicare al Direttore dei Lavori, e per conoscenza all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

In caso di raggruppamento temporaneo tra operatori economici l'impresa mandante può stipulare direttamente i contratti di subappalto relativi alla propria quota di esecuzione, purché l'autorizzazione al subappalto relativa ai suddetti contratti sia richiesta dall'impresa mandataria.

Non si configurano come attività affidate in subappalto le tipologie previste al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché le forniture con posa in opera e noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del Contratto da affidare.

E' considerato comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del Contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi al rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, ai principi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui al D.L. 31 maggio 2021, n. 77 e alle "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con Decreto del 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30/12/2021;
- quanto indicato dalle prescrizioni contenute negli specifici elaborati RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) e RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH di cui al successivo art. 37 da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di appalto.

Art. 13 - Consegna dei lavori - Sospensione dei lavori

L'esecuzione del Contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace (art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 32, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, può chiedere l'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il tempo utile per ultimare i lavori è pari a 300 giorni naturali e consecutivi.

La data prevista per la consegna del cantiere è fissata per 01 Agosto 2023.

La data prevista per la consegna e' indicativa e potrà essere oggetto di variazioni in considerazione delle particolari esigenze dell'Amministrazione.

I lavori devono essere consegnati, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 entro 45 giorni dalla stipula del Contratto.

Nel caso di consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

Nel giorno e nell'ora fissati dal Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, l'Appaltatore deve trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorre, l'eventuale tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; all'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori; sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto; nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma comunque in misura non superiore al 1,00% dell'importo netto contrattuale.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscriverne nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni; trascorso inutilmente tale termine l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

Il Direttore dei lavori può provvedere alla consegna parziale dei lavori in relazione alla natura degli stessi ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili; nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori; nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli 14 e 15 e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di esecuzione da esso stesso redatto ai sensi del primo comma del successivo art. 14, in modo da darli completamente ultimati entro il termine temporale contrattualmente fissato, eventualmente prorogato in relazione a quanto in precedenza o appresso precisato nel presente articolo.

In tutti i casi in cui ricorrono circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto compilando il verbale di sospensione con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori nonché dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri e della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione di cui l'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 la sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Qualora le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti; nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

Nel caso successivamente alla consegna dei lavori insorgano per cause imprevedibili o di forza maggiore circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale; le eventuali contestazioni dell'Appaltatore sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore inizialmente non contesti la sospensione dei lavori è sufficiente l'iscrizione del verbale di ripresa dei lavori; se l'Appaltatore non interviene alla firma dei verbali o si rifiuta di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016; sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali decorrente dalla data di verbale di consegna o in caso di consegna parziale dall'ultimo verbale di consegna; l'ultimazione dei lavori appena avvenuta è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcune indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione Appaltante non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti; tale risarcimento è quantificato sulla base del seguente criterio: la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; la sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di

giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale; entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP; nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

Art. 14 - Programma di esecuzione dei lavori - Programma relativo all'applicazione di eventuale piano di qualità

L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del DPR 207/2010 a presentare al Direttore dei lavori prima della consegna dei lavori, per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma esecutivo dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali intende eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti precisati al successivo articolo 20 e di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 23, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra assegnato, il Direttore dei lavori, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando nel contempo il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.

Nella redazione del programma l'Appaltatore deve evitare di creare interferenze con le attività della scuola limitrofa al cantiere non interrompendo la normale agibilità dei locali.

L'Appaltatore inoltre deve tenere conto dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dal comma 3 dell'art 40 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati al successivo art. 20.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto specificato al precedente articolo 13.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Art. 15 - Installazione, gestione e chiusura del cantiere - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del D. Lgs. 81/2008, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento ed alle caratteristiche localizzative, anche le norme del Regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi di uso pubblico del Comune di Valsamoggia, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

In aggiunta a quanto già specificato ai precedenti articoli 10 e 13, sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri di cui all'art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010, gli ulteriori oneri ed obblighi di seguito riportati, di cui l'Appaltatore ha tenuto conto nella formulazione della propria offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

1. il rilievo plano-altimetrico della situazione ante-operam secondo le indicazioni del Direttore dei lavori;
2. l'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti superficiali o interrati, diicoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento, questo potrà essere effettuato attraverso prestazioni da compensare in economia;
3. l'affidamento della custodia del cantiere a personale provvisto della qualifica di guardiano particolare giurato ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

4. l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'impianto, il servizio e la gestione del cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per l'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto;
5. la tempestiva richiesta e l'ottenimento degli allacciamenti provvisori per l'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica e del telefono necessari per l'esercizio del cantiere e per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché tutti gli oneri relativi a contributi, lavori e forniture per l'esecuzione di detti allacciamenti provvisori, oltre alle spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
6. il ricorso, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;
7. la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
8. l'installazione di tabelle e, ove necessario, segnali luminosi, in funzione sia di giorno che di notte, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzino la stessa viabilità e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona;
9. la manutenzione della viabilità pubblica esistente, per la eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle norme comunali e di quelle del codice della strada e dei relativi regolamenti nonché delle disposizioni che dovessero essere impartite in proposito dai competenti organi e dal Direttore dei lavori;
10. la recinzione del cantiere nonché qualunque spostamento della recinzione stessa si rendesse necessario, durante il corso dei lavori, per consentire il regolare svolgimento delle attività o l'eventuale esecuzione di lavori di competenza di altre imprese;
11. l'adozione dei provvedimenti necessari perché, nel caso di sospensione dei lavori con riferimento all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, siano impediti deterioramenti alle opere già eseguite;
12. l'apprestamento di un adeguato ufficio di cantiere per la Direzione dei lavori, riscaldato nel periodo invernale, raffrescato d'estate, provvisto di illuminazione, telefono, servizio igienico, mobili ed attrezzature tecniche;
13. la fornitura alla Direzione dei lavori ed alla Commissione di collaudo di manodopera e di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;
14. la tempestiva presentazione della campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti, nonché l'esecuzione delle prove di laboratorio e di carico, oltre alle eventuali ulteriori prove richieste dal Direttore dei lavori;
15. l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in conformità di quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008, secondo le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento e, ove previsto, del piano generale di sicurezza;
16. la fornitura e la posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella, da realizzarsi in base allo schema tipo in uso presso l'amministrazione appaltante (il bozzetto verrà consegnato al Direttore dei Lavori), delle dimensioni minime di cm200x150, con l'indicazione dei lavori che verranno eseguiti e del relativo importo, dell'Impresa aggiudicataria, del Responsabile unico del procedimento, dei progettisti delle opere e della sicurezza, dell'ufficio di direzione lavori, del coordinatore della sicurezza, della direzione ed assistenza del cantiere, dei termini contrattuali di inizio e di fine lavori, delle eventuali imprese subappaltatrici, con le caratteristiche e secondo il testo da sottoporre all'approvazione preventiva della Direzione dei lavori; in particolare l'impresa si impegna obbligatoriamente a predisporre la cartellonistica secondo la disciplina PNRR oltre la dizione "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" anche esponendo l'emblema dell'Unione Europea di seguito riportato.



Funded by
the European Union
NextGenerationEU

17. la fornitura all'Appaltante un Rapporto fotografico a colori su supporto digitale dimostrativo dello stato di avanzamento dei lavori;
18. l'eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, annotati come indicato all'art.14, comma 3 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

Ad ultimazione dei lavori, competono inoltre all'Appaltatore, senza diritto a ulteriore compenso, i seguenti adempimenti:

1. la consegna delle dichiarazioni di conformità dei singoli impianti, rilasciate ai sensi dell'art.7 del Decreto 37/2008 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 dello stesso decreto;
2. la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, telematiche, interne ed esterne, completi di

indicazioni relative a posizione e profondità dei cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

3. la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione e, in particolare, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui al decreto 37/2008;
4. l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la presa in consegna anticipata da parte dell'Appaltante;
5. la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in consegna;
6. un quantitativo, pari al 5% dei componenti impiegati nell'opera, di ogni materiale usato per pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni, controsoffittature, accessori.

Restano inoltre a totale carico dell'impresa, e compensati nel prezzo di appalto, tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, tutte le imposte e le tasse su esso gravanti: il costo delle copie del contratto e dei documenti allegati, compresi i diritti di segreteria.

Art. 16 - Strutture e impianti e conoscenza delle condizioni di appalto e delle condizioni locali

Con la sottoscrizione del Contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto dichiarato espressamente in sede di gara, conferma:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità, oltre al corrispettivo indicato al precedente articolo 2;
- di avere fatto propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate ed i maggiori oneri che dovessero derivare da dette eventuali integrazioni, da inserire negli elaborati esecutivi di cantiere;
- di essere a perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la viabilità e gli accessi, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere i lavori alle condizioni di offerta

L'Appaltatore conferma di essersi reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo. Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Impresa a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di cantiere devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli adempimenti cui è tenuto secondo quanto previsto nel presente e nel successivo articolo, ivi compresi l'esecuzione di prove in laboratorio o in cantiere e la messa a disposizione di mano d'opera, apparecchiature e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori.

Art. 17 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal Contratto collettivo nazionale e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del Contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, gli operatori economici, si assumono l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del Contratto, la quota indicata dalla Stazione appaltante, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile.

Il mancato assolvimento dell'obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Art. 18 - Campionature e prove tecniche

Per quanto attiene "accettazione, qualità ed impiego dei materiali", costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell'Appaltatore, le prove ed analisi, che la Direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre per stabilire l'idoneità di materiali o componenti.

Per dette prove la Direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

E' altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.

Il Direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al Contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche

dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal Direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. Il Direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

Art. 19 - Assicurazioni

Costituisce onere dell'Appaltatore, da ritenersi compreso nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione presso compagnie di primaria importanza nel settore delle polizze riguardanti le assicurazioni di seguito specificate, espressamente previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016:

Polizza C.A.R. così ripartita:

SEZIONE A - Danni alle opere d'appalto: importo contrattuale maggiorato dell'IVA;

Demolizione e sgombero: € 200.000,00 per ripristino delle aree esterne al cantiere soggette a possibili danneggiamenti.

SEZIONE B - Responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere: € 2.500.000,00

Le garanzie prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di emissione del certificato di regolare esecuzione in data posteriore alla scadenza prevista nella polizza, la ditta è tenuta ad assicurare, nei modi e forme di legge, l'emissione della necessaria proroga, trasmettendo all'Amministrazione copia della richiesta alla compagnia nonché della relativa appendice di proroga.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Il mancato o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore, non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 20 - Anticipazione

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione Appaltante può erogare, entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, un'anticipazione del prezzo pari al 30% del valore del contratto di appalto. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione Appaltante.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione con l'obbligo di restituzione se l'esecuzione dei lavori non procede per ritardi a lui imputabili secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art. 21 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilità delle opere in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di stati avanzamento ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiungerà un importo netto di € 80.000 (Euro ottantamila).

Sull'importo dei lavori contabilizzati verranno effettuate le ritenute di legge su ogni certificato di pagamento.

L'esecutore comunica alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei lavori accerta il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore di cui al periodo precedente.

In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il Direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore,

procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Il Direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 1 – secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici, emette il certificato di pagamento non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato sul registro di contabilità.

La contabilizzazione degli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, verrà effettuata sulla base dello stato d'avanzamento dei lavori o riferendosi al computo della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento se previsto.

Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell'ultimo certificato di pagamento solo dopo accertata l'ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'importo. Il pagamento della rata di saldo, previa presentazione di garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo quanto disposto dall'art. 235, comma 2, del D.P.R. 207/2010.

Secondo l'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia fidejussoria viene progressivamente svincolata in proporzione all'importo dei lavori eseguiti, attestati con l'emissione del SAL o con analogo documento, fino al limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva, è svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta della stazione Appaltante con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante degli stati d'avanzamento dei lavori.

Art. 22 - Prezzi unitari per la contabilizzazione delle opere a misura

Non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Stazione appaltante e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Per i lavori da contabilizzare a misura i prezzi contrattuali saranno quelli posti a base di gara a cui deve essere applicato il ribasso offerto dall'aggiudicatario.

L'importo di contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori da contabilizzare a misura in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Art. 23 - Tempo assegnato per l'esecuzione dei lavori –Penali

I lavori oggetto del presente appalto dovranno essere ultimati entro e non oltre 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori, intendendosi tale data, nel caso di consegna frazionata, quella relativa alla consegna dell'ultima porzione dei lavori in appalto.

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore ai sensi del primo comma del precedente art. 14:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e/o l'eventuale allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per la esecuzione delle lavorazioni;
- 3) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Appaltante deve effettuare entro il termine di 30 giorni;
- 4) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 5) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Capitolato;
- 6) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e maestranze.

L'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 prevede disposizioni specifiche per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Penali per il ritardo

Ai sensi dell'articolo 113-bis del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale per ogni giorno naturale e consecutivo del 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Penali inerenti adempimenti pari opportunità e inclusione lavorativa

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la trasmissione della relazione di genere, di cui al comma 3 del medesimo Decreto, sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente

corrisposta, sarà applicata una penale giornaliera del 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per la trasmissione della dichiarazione, di cui al comma 3-bis del medesimo Decreto, relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, sarà applicata una penale giornaliera del 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo stabilito per l'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, sarà applicata una penale giornaliera del 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Tale disposizione opera in deroga all'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 sopra riportato al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR.

Art. 24 - Ultimazione dei lavori - Gratuita manutenzione - Certificato di Regolare Esecuzione – Certificato di Collaudo

Il Direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto 7 marzo 2018, n.49.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e lo trasmette al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Il Certificato di Collaudo deve essere emesso entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 236 del D.P.R. 207/2010 e contiene gli elementi di cui all' art. 229, del D.P.R. 207/2010. Per l'emissione del C.R.E. nel termine di cui sopra fanno salvo le inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fanno altresì salvo gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo, ai sensi dell'art. 219 del D.P.R. 207/2010.

Il Certificato di Collaudo, ha carattere provvisorio; assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine il Certificato di Collaudo si intende approvato, ancorché non sia stato formalmente approvato dall'Amministrazione entro i due mesi successivi dalla scadenza suddetta.

La presa in consegna delle opere realizzate prima dell'emissione del Certificato di Collaudo, nei modi ed in conformità a quanto indicato all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 non incide sull'esito del Certificato di Collaudo e sulle eventuali conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Successivamente all'emissione del Certificato di Collaudo l'Amministrazione provvede, ai sensi degli artt. 234 e 235 del D.P.R. 207/2010 ai successivi adempimenti, nonché allo svincolo della cauzione definitiva ed al pagamento della rata di saldo, previa garanzia fidejussoria se richiesta.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, mentre, fatto salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per difformità e vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati prima che il Collaudo divenga definitivo.

Come già previsto al precedente articolo 15, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma restando la facoltà dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate in base a quanto previsto all'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente.

La presa in consegna delle opere ultimate oggetto dell'appalto da parte dell'Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal RUP, dal rappresentante dell'organo incaricato della gestione e dall'Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti e alla consegna di tutta la documentazione di cui ai punti da 20) a 24) dell'articolo 15.

Art. 25 - Osservanza dei contratti collettivi

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui all'art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006 mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del D.L. 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.

L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo.

L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

Art. 26 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 può risolvere un contratto nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura d'appalto dai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) quando ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7;
- c) quando ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) sono state superate le soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) quando ai sensi dell'art. 106 comma 2 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2 lettere a) e b);
- e) al momento dell'aggiudicazione, l'appaltatore si è trovato, per quanto riguarda i settori ordinari o le concessioni di cui all'art. 170 comma 3, in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1, ovvero per quanto riguarda i settori speciali, avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136 comma 1 secondo il terzo periodo;
- f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivati dai trattati o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

La stazione Appaltante ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 deve risolvere un contratto nei seguenti casi:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione nei confronti dell'appaltatore di cui al codice della legge antimafia e delle relative misure di prevenzione o sia intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80.

Per gli ulteriori casi di risoluzione del contratto si fa riferimento all'art. 108 dai commi 3 e 9 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 - Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico

Nel caso in cui, nei confronti dell'appaltatore, venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'Ente attuatore attiverà immediatamente la risoluzione automatica del Contratto ex art. 1456 del c.c. con diritto al risarcimento dei danni.

Per i casi di cui al precedente comma 1, la sanzione prevista sarà pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno.

L'Appaltatore si impegna a inserire, nei Contratti con eventuali subappaltatori, clausole risolutive espresse, la cui attivazione è collegata all'attivazione di documentazione antimafia interdittiva come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del 06/09/2011 e s.m.i., nei confronti della propria controparte.

L'appaltatore si deve impegnare inoltre ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. n.° 159 del 06/09/2011 e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione.

L'Appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all'Ente attuatore ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 28 - Definizione del contenzioso

Ai sensi dell'art. 205 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e 15% dell'importo contrattuale, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all'art. 205 dai commi 2 a 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

E' facoltà della stazione appaltante o dell'appaltatore avvalersi del parere di precontenzioso dell'ANAC con le modalità dell'art. 211 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 29 - Spese contrattuali - Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. n. 145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto di appalto, compresi quelli tributari.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'aliquota applicata è regolata dalla legge.

A carico esclusivo dell'Appaltatore restano, altresì, le imposte e in genere qualsiasi onere, che, direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle forniture e opere oggetto dell'appalto, che contrattualmente risultavano a suo carico, anche qualora la tassa, l'imposta o l'onere qualsiasi risulti intestato a nome dell'Appaltante.

Art. 30 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 31 - Documenti che fanno parte del Contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 così come modificato dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 50/2016;
- b) il Capitolato speciale d'appalto: parte prima (il presente documento) e parte seconda;
- c) il Computo metrico estimativo (art.32, comma 14-bis, del D.Lgs. 50/2016);
- d) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti;
- e) l'elenco prezzi unitari;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008;
- g) il piano operativo di sicurezza;
- h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici di cui al precedente art.10.

Non fanno invece parte del Contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il quadro economico;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 32 - Liquidazione giudiziale dell'appaltatore

In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di liquidazione giudiziale dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 33 - Modifiche, Variazione e Varianti contrattuali

Sono ammesse modifiche e varianti dei contratti d'Appalto nei casi e con le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo massimo di € 25.000,00.

OPZIONI ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016

Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche che non alterano la natura complessiva del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel limite della soglia del 15% del valore iniziale del contratto.

Nei casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il Direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice.

In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del Contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di Contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;*
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari*

di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

L'esecutore, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 può proporre modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere.

Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'Amministrazione committente.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione

domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Come previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del Contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Nel caso siano richieste da parte della Amministrazione committente variazioni e/o integrazioni alle lavorazioni di Contratto i corrispettivi per queste attività sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l'Elenco di progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 36 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'articolo 29 del citato DL.

Ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 è previsto che:

- i. è obbligatorio l'inserimento nei documenti di gara iniziali, le clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;
- ii. per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le variazioni del prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (non più del 10%) rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% (non più 50%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto e nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori.

L'appaltatore, a pena di decadenza, presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS (ai sensi dell'art. 29 comma 2 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4) esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma.

Il Direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Il Direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è

riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta ai sensi dell'art.29 comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4.

Inoltre, l'art.29 comma 5 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 stabilisce che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 37 - Criteri minimi ambientali

L'appaltatore e' tenuto all'applicazione dei Criteri Minimi Ambientali ai sensi del DM 11/10/2017 - Criteri minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici relativamente all'edilizia, del DM 23/06/2022 n°256 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per interventi edilizi e del DM 7/03/2012 - Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi energetici per edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento.

Sono vincoli contrattuali le prescrizioni contenute negli specifici elaborati RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) e RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente CSA.

Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 11.01.2017 e dei suoi relativi allegati, tutti i materiali e i componenti descritti nel presente Capitolato impiegati nel cantiere, dovranno rispettare quanto richiamato nelle citate normative. Nella fattispecie i materiali e i componenti adottati, dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- *l'uso di materiali di materia recuperata o riciclata dovranno essere almeno il 15% (in peso) sul totale di tutti i materiali utilizzati;*
- *non si potranno usare sostanze dannose per l'ozono, ad alto potenziale di riscaldamento globale;*
- *i componenti edilizi dovranno essere sottoposti a demolizione selettiva ed essere riciclabili o riutilizzabili, a fine vita;*
- *almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione degli edifici dovrà essere avviato a operazioni per essere riutilizzato, recuperato o riciclato (esclusi gli scavi).*